

Ordinanza n. 1 del 15 gennaio 2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E SUPERFICIALI, LAVORAZIONE DEI TERRENI

IL PRESIDENTE

Nella qualità di Autorità provinciale di Protezione Civile di cui alla legge 24.02.1992 n.225,

Premesso che:

sempre più frequentemente si stanno verificando lungo la viabilità stradale, compresa quelle
di competenza della Provincia, eventi che mettono a rischio la sicurezza della circolazione a
causa dell'allagamento delle strade che in alcuni casi hanno provocato incidenti con gravi
danni a persone e cose.

- detti eventi sono molto spesso riconducibili a fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico "scatenati" da eventi meteorici intensi che comportano invasione ed attraversamento delle sedi stradali da parte di ingenti quantità di acqua e detriti solidi provenienti dai fondi limitrofi anche con intasamento delle cunette e i chiavicotti stradali con conseguente perdita totale della funzionalità del sistema di regimazione delle acque a servizio delle strade.

 è stato osservato che ingenti quantità di materiale terroso proviene da terreni in stato di abbandono o, se coltivati, con gravi carenze di conduzione, nonché dall'impiego eccessivo di lavorazioni meccaniche e all'adozione di pratiche agricole non sempre corrette.

 queste condizioni, congiuntamente al cambiamento del regime delle precipitazioni degli ultimi anni con eventi piovosi di elevata intensità, costituiscono un grande fattore di rischio per il verificarsi di eventi critici.

 tali condizioni si verificano spesso nell'ambito dei comprensori diffusamente coltivati a nocciolo, castagno da frutto nella zona dei Cimini e nei seminativi per il resto del territorio dove il reticolo di scolo presente è stato parzialmente o completamente eliminato. In particolare si fa riferimento;

> alla ricolmatura e eliminazione delle scoline da parte dei conduttori dei terreni per eliminare tare improduttive e agevolare le lavorazioni meccaniche;



- alla mancata periodica manutenzione delle sistemazioni idraulico agrarie e forestali (delle scoline e fosse di scolo) che andrebbero stagionalmente ripristinate nella sezione e tracciato;
- alla lavorazione andante dei terreni con eliminazione dei cotichi erbosi permanenti, aree cespugliate e siepi naturali e terreni saldi che proteggono il suolo dall'erosione anche a ridosso delle sponde dei corsi d'acqua;

Tenuto conto dei contenuti della normativa vigente e delle indicazioni riportate nelle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui alla Condizionalità della PAC della UE in materia di prevenzione dei dissesti;

Considerato che l'adozione delle BCAA da parte dei proprietari e conduttori dei terreni soprattutto in aree collinari e in pendenza e dei frontisti di strade e corsi d'acqua, attenuerebbero o eliminerebbero del tutto i fenomeni di dissesto sopra menzionati.

Tenuto conto delle indicazioni e delle direttive impartite con nota protocollo n. 37439/2011 dal Prefetto di Viterbo finalizzate all'adozione di misure per prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza connesse con i dissesti idrogeologici ed idraulici.

Vista la nota della Prefettura di Viterbo del 24/10/2012 prot. 35972 avente ad oggetto: "Dipartimento della Protezione Civile – Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici – circolare del 12/10/12"

Preso atto che:

- nei giorni 11 e 12 Novembre la Provincia di Viterbo è stata interessata da intense piogge che hanno messo in serio pericolo la incolumità personale dei cittadini, hanno arrecato concreti danni al patrimonio pubblico sia stradale che immobiliare;
- le esondazioni di diversi corpi idrici, in particolare il fiume Fiora, il fiume Paglia ed il fiume Tevere ma anche i corsi d'acqua minori, hanno determinato frane ed erosioni in diverse zone del territorio provinciale ed in particolare sulle strade provinciali;
- gli eventi si sono manifestati con tale intensità e pericolosità da creare uno stato di pregiudizio ambientale che ha indotto i comuni interessati, e la provincia per l'intero



territorio, a dichiarare lo stato di calamità e che la Regione Lazio ha comunicato che è in stato di adozione la deliberazione per dichiarare lo stato di calamità naturale per le aree del viterbese colpite da tali eventi meteorologici;

- il territorio ha subito profonde ferite ed attualmente versa in condizioni di grave pregiudizio da richiedere immediati interventi di tutela ambientale;
- la Polizia Provinciale, nucleo ambiente, ha relazionato in merito con nota del 16/11/2012

Visto che l'andamento meteorologico degli ultimi tempi ha dimostrato che nelle nostre zone possono verificarsi sempre più frequentemente precipitazioni intense ed abbondanti anche di carattere straordinario:

Rilevato che in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi sono stati accertati gravi disagi e danni importanti al territorio comunale ed alle sue infrastrutture, ed in alcuni casi anche al patrimonio edilizio abitativo e produttivo;

Appurato che tali fenomeni, per quanto di carattere straordinario, hanno fatto insorgere problematiche riconducibili ad una scarsa e/o mancata manutenzione dei fossi e canali di scolo delle acque superficiali, necessaria invece per una corretta regimentazione delle acque agrarie superficiali;

Ritenuto pertanto necessario che i fossi di scolo, le cunette ed ogni altra opera d'arte presente lungo le viabilità provinciali e comunali, così come anche le fossette ed i canali esistenti nei fondi rurali, siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza, affinché sia consentito il regolare deflusso delle acque ed impedita la fuoriuscita di queste od il trasporto da parte delle stesse di materiale derivante da taglio della vegetazione accatastato lungo le sponde di fiumi, fossi e canali di qualsiasi genere, con grave pregiudizio per la pubblica incolumità ed ogni altro ulteriore danno;

Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che all'art.15 comma 3, indica nella figura del Presidente l'Autorità provinciale di protezione civile;





Visto il Codice Civile (art. 891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;

Visto il Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Vista la Legge Regionale 11 Dicembre 1998 n. 53, Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183

Vista la Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, Norme in materia di gestione delle risorse forestali

Visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39;

Visto il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale - artt. 53 finalità, 61 funzioni, 62 competenze,

Visto il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e successive mm.ii. (in particolare art. 5- 15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;

Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368/1904 (art.140)

Tenuto conto del Manuale Operativo per la Condizionalità della PAC dell'UE;

Tenuto conto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui al DM 13-12-2004 – Norma 1.1 Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio e Norma 3.1 Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali;

Vista la L. n. 241/1990 art. 8 c. 3;





ORDINA

E' fatto obbligo ai proprietari, usufruttuari, affittuari, detentori a qualsiasi titolo di terreni siti sul territorio provinciale, di:

- provvedere a mantenere le scarpate dei fondi di proprietà a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
- effettuare periodiche operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- limitare l'aratura dei terreni a profondità non superiori a cm 40 e mantenere una distanza non inferiore a 2.0 mt. dai cigli di scarpata, dalle aree contermini, da opere di consolidamento e sostegno, da reti infrastrutturali e della viabilità;
- mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, sia nei terreni a
 colture arboree o arbustive sia nei seminativi, tramite la preservazione e/o costituzione della
 copertura erbosa, la costituzione nei terreni inclinati di strisce vegetate, siepi e filari
 permanenti da disporre preferibilmente trasversalmente alla pendenza a distanza opportuna
 in funzione dell'acclività del fondo;
- 6. provvedere alla sistemazione idraulico agraria dei terreni coltivati predisponendo sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a 40 m, in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
- 7. riguardo ogni fosso o canale, effettuare periodiche operazioni di manutenzione ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia di scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;





- riguardo le aree di pertinenza di fabbricati, di raccogliere le acque meteoriche in pozzetti e idonee canalizzazioni in grado di assicurarne un regolare deflusso ed in modo tale che non vengano lasciate scaricare in maniera incontrollata nei terreni;
- nelle utilizzazioni forestali provvedere al rilascio di matricine stabili e di tutte di tutte le piante che contribuiscono a trattenere il suolo e i massi in equilibrio precario;
- a tutti i soggetti sopracitati, inoltre, di segnalare tempestivamente alle autorità competenti ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso che possa interferire con le infrastrutture viarie pubbliche e a rete;
- di non smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
- di non depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- di non procedere alla pulizia di fossi e scarpate attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
- di non rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua;
- 15. di diserbare a distanza superiore a 10 metri dalle strade pubbliche
- 16. di non realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- 17. nei territori di competenza dei Consorzi di Bonifica le operazioni sopra descritte relative ai corsi d'acqua a loro assegnati secondo le disposizioni stabilite da Delibera di Giunta Regionale, saranno a cura degli stessi

RENDE NOTO CHE

Nella conduzione dei terreni agrari e nelle lavorazioni deve essere sempre assicurata:

- a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
- b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.

È fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico agrarie ed è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde (ad eccezione dei casi autorizzati per legge).





Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti e non vi sia pericolo di erosioni per i terreni posti a valle o di danno a strutture o infrastrutture pubbliche o private presenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.

Il detentore dei terreni è tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per la lavorazione dei terreni stessi che vengano disposte dalle autorità competenti nei casi in cui si verifichino o vi sia pericolo che si verifichino fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

Nei terreni soggetti a dissesto è altresi consentita la realizzazione di graticciate o viminate o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno.

La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico è subordinata ad autorizzazione degli enti competenti, con le modalità indicate all'articolo 21 del r.d. 1126/1926 ed in caso di aree a rischio molto elevato e rischio elevato l'autorizzazione deve richiedersi con le modalità indicate dall'Autorità di bacino competente.

Nei terreni saldi che siano coltivi abbandonati sono mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni ed interni nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti; tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree forestali in seguito alla evoluzione naturale o per intervento antropico

Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento in piena efficienza delle opere di sistemazione.

La realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti e quelle riportate in planimetria catastale, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
- b) nei terreni boscati non comporti l'eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere.

Nella gestione delle Opere Idrauliche

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

La realizzazione di piantagioni di alberi e siepi, edifici, scavi e smovimenti di terreno a distanza dal





piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località; in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri dieci per gli edifici e scavi e di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno;

Le seguenti opere ed atti non si possono eseguire se non con speciale permesso dell'autorità idraulica competente (ARDIS o Provincia a seconda che si tratti da aste principali o secondarie) e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

RAMMENTA CHE

L'adozione di altre Buone Pratiche Agricole consente la prevenzione dei fenomeni di erosione, la conservazione del suolo e la corretta gestione delle acque meteoriche nei terreni in pendenza:

- preferire, quando possibile, alla lavorazione andante del terreno, l'inerbimento permanete con formazione di un cotico erboso spontaneo o seminato artificialmente che potrà essere sfalciato periodicamente con mezzi meccanici o trinciato lasciando i residui sul posto, avendo cura di mantenere un'altezza di lavoro tale da non intaccare il colletto delle piante o addirittura smuovere il terreno come spesso accade in modo inopportuno compromettendo la copertura del suolo;
- evitare le lavorazioni andanti dei terreni seminativi lungo la massima pendenza preferendo modalità conservative quali lavorazioni poco profonde, a reggipoggio o girapoggio,
- adottare nei casi di lavorazioni di terreni saldi o seminati finalizzate all'impianto di arboreti o al miglioramento di prati o pascoli lavorazioni a strisce o a buche anziché le lavorazioni profonde quali scasso o rippatura andante;
- ripristinare nei terreni coltivati le scoline occluse per lo sgrondo delle acque meteoriche in corrispondenza dei vecchi tracciati riscontrabili in planimetria catastale o realizzarne ex novo in quei terreni dove si verificano periodicamente fenomeni di erosione concentrata prevedendo tracciati con adeguate e modeste pendenze tali da impedire all'acqua di acquistare velocità di scorrimento ed energia cinetica eccessive; la sezione delle scoline dovrà essere adeguata all'estensione del bacino di competenza;
- da parte dei frontisti mantenere i fossi che attraversano i fondi di proprietà asportando piante e materiali che ostacolano il deflusso delle acque, mantenendo una fascia di terreno saldo larga almeno 4 m dalla sponda del fosso nella quale evitare qualunque lavorazione;
- realizzare e/o mantenere siepi naturali con arbusti tipici della zona in corrispondenza di scarpate, zone soggette ad erosione e sui margini di scoline e fossi per rinsaldare tale suoli;



- realizzare lungo la viabilità rurale e forestale interessata dallo scorrimento concentrato di acqua meteorica, di sciacqui e scoli trasversali da localizzare in corrispondenza di impluvi naturali per suddividere e ridurre la portata delle acque selvagge;
- prevedere la realizzazione di piccole opere di sistemazione con realizzazione o la manutenzione di modesti terrazzamenti e protezioni con metodi dell'ingegneria naturalistica quali viminate, palificate, piccole briglie in legname o pietrame lungo gli impluvi in erosione.

Per la realizzazione di interventi od opere che non rientrano nella ordinaria attività libera di conduzione dei fondi è necessario acquisire i tutti i parere, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro prescritto dalla vigente normativa.

AVVERTE CHE

- nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992;
- che in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà applicata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n.152/2006;
- che in caso di accertata violazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L.30/12/1923 n. 3267 e al R.D.L. 16/05/1926 n. 1126, sarà applicata una sanzione determinata ai sensi delle norme previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904 n. 368/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio di cui al Titolo VI - Capo II della medesima norma;
- che in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904 n. 523/1904, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma;

DISPONE CHE

- in caso di accertata inadempienza a quanto prescritto dalla presente ordinanza, previa diffida, si provvederà all' esecuzione d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati;
- La Forza Pubblica è incaricata di osservare e far osservare la presente ordinanza anche in attività di prevenzione.



DISPONE ALTRESI'

la trasmissione del presente atto:

- alla Prefettura di Viterbo
- A tutti i Comuni della Provincia di Viterbo
- Ai consorzi di Bonifica operanti nel territorio provinciale: Val di Paglia, Maremma Etrusca,
 Tevere Nera
- Alla Polizia Provinciale, Al Corpo Forestale dello Stato comando provinciale, al Comando provinciale dei Carabinieri, alla Questura, alla Polizia Stradale, Al comando provinciale della Guardia di Finanza
- Alla Regione Lazio, Dipartimento di Protezione Civile e alla Direzione Regionale Ambiente,

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblica affissione, emissione di comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet della Provincia di Viterbo e dei Comuni della Provincia di Viterbo.

Il Presidente della Provincia

Marcello Meroi